

N. R.G.

**TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA**

PRIMA SEZIONE CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **3184/2016**

tra

MUHAMMAD SULEMAN SHAHID (C.F.), con il patrocinio dell'avv. **CANCELLIERE LIVIO** e dell'avv. , elettivamente domiciliato in STRADA S. ANNA 1 43100 PARMA presso il difensore avv. CANCELLIERE LIVIO

RICORRENTE/I

e

MINISTERO DELL'INTERNO (C.F.), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

COMM. TERR. PER IL RICONOSCIM. DELLA PROTEZ. INT. DI BOLOGNA (C.F.), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.

RESISTENTE/I

Oggi **23 settembre 2016** alle ore 11,00 innanzi al Giudice dott. Ivana Tisselli, sono comparsi:

il signor _____ con l'avv. CANCELLIERE LIVIO e con l'interprete _____ (c. id n. AS _____ Fontevivo 17.01.2012)

Il ricorrente interpellato dichiara . “Confermo il racconto reso avanti la commissione territoriale . Ho lasciato il Pakistan il 26 settembre 2014 perche' la mia vita non era sicura perch' lavoravo per il partito Pakistan Muslim Q. , Ho iniziato nel 2012 e dopo tre/quattro mesi sono diventato segretario del partito . La sede era nel mio paese che si chiama Gujrat che corrisponde alle vostre province . Nel 2013 c'erano le elezioni in tutto il paese e io organizzavo delle manifestazioni , noi facevamo comizi e propaganda politica per il nostro partito in giro, . Il nostro leader Chaudry Wajahat Hussain ha tenuto un comizio , io andavo in giro a raccogliere le persone perchè andassero al comizio. C'era in corsa per le elezioni anche il partito PLM-N –Sul posto del comizio sono sopraggiunto anche uomini di quel partito , che hanno bloccato la strada ed hanno detto che il nostro leader aveva parlato contro di loro Hanno detto che ci avrebbero contrastato perché ci eravamo espressi contro di loro.Ci hanno insultati, poi i due gruppi dei due partiti hanno incominciato a litigare ; uno mi ha preso , mi ha picchiato , era una persona che aveva anche una pistola Sono stato colpito con il calcio della pistola sulla bocca , con bastoni Erano in numero maggiore rispetto a noi Hanno sparato dei colpi in aria, e' accorsa tanta gente . Poi dopo questo, quelli dell' altro partito si sono dati alla fuga, e mentre fuggivano hanno sparato alla cieca ad un ragazzo .Dopo e' arrivata una ambulanza per portare i feriti all'ospedale, io sono stato portato all'ospedale Successivamente sono andato dalla polizia ho fatto questa denuncia che le mostro in originale e deposito in copia . Quando sono arrivato in Italia



ho contattato un mio amico del partito del mio amico che me l ha spedita per posta Le esibisco quattro foto in origiNale e deposito le copie : qui sono ritratto con il nostro leader , il l signoire con la camicia gialle nella foto n. 4 e' il ministro ddell educazione, nella foto n. 2 c'e' il sindaco della nostra provincia Deposito anche una pagina del giornale dove c era la notizia dell 'accaduto . La polizia ha detto che avrebbe evaso la mia denuncia Ci sono state poi le elezioni ed ha vinto il PLM-N Le elezioni sono avvenute l 11 maggio 2013, Quando hanno vinto hanno preso il controllo del paese mettendo i loro esponenti nei posti di rilievo come ad esempio nella polizia Io mi recavo ancora dalla polizia per la mia denuncia e qui prendevano tempo dicendo che dovevo avere pazienza Un giorno sono arrivati a casa mia delle persone di quel partito e sapevano della mia denuncia Hanno incominciato ad insultarmi , hanno sparato dei colpi in aria . Io sono andato in questura a raccontare l' accaduto. La polizia mi ha detto che se io avessi ritirato la denuncia mi avrebbero lasciato stare . Ma io ed il mio partito non volevamo fare questa cosa perchè era rimasto ucciso un mio compagno di partito .Mi e' stato spiegato che se non avessi ritirato la denuncia avrei rischiato che quelli del PLM-N mi avrebbero sparato ancora Io allora ho capito che nessuno mi avrebbe aiutato Allora ho lasciato la mia casa non sentendomi al sicuro e sono andato a Sialkot da mio zio Il paese era ormai era sotto il controllo del PLM-N e mi stavano cercando Io sono rimasto sempre nascosto , nel 2013 dove abitavo con gli zii c' e' stata un alluvione che ha distrutto tutto , Gli zii se ne sono andati ad abitare da me .Mi sono allora trasferito sempre a Sialkot da un amico di famiglia che si e' reso disponibile ad aiutarmi per qualche giorno . Io non avevo lavoro , ho chiamato il mio leader che poi mi ha aiutato Anche il mi leader mi ha detto che non ero più al sicuro. Ho pagato un po di soldi e tramite un conoscente di un mio amico sono riuscito a lasciare il Pakistan . Siamo fuoriusciti dal Pakista in un gruppo di 10 persone Il 26 settembre 2014 ho lasciato il mio paese , con poche cose mie e emi sono diretto in Iran ,poi inTurchia , poi Grecia e dalla Grecia mi sono imbarcato verso l Italia e sono approdato ad Ancona

ADR Io ho studiato ,ho una laurea in materie economiche , io ero pagato per fare il segretario

ADR Anche adesso il PLM-N e' al potere e non posso rientrare per questo In Pakistan ho ancora i miei genitori e mia sorella , li sento al telefono e mi dicono di non tornare perchè orma quel partito e' ancora piu' consolidato perche e' al potere da tre ani."

L'avv. Cancelliere deposita istanza per la liquidazione del gratuito con delibera di ammissione , chiede l'accoglimento del ricorso

Giudice dott. Ivana Tisselli, preso atto di quanto sopra, ritenuta la causa matura per la decisione, compatibilmente con i propri impegni di ruolo odierni si ritira per la redazione dell'ordinanza . Invita le parti a comparire ad ore 15,20 per la lettura dell'ordinanza. Successivamente ad ore 15,20 nessuno compare, il giudice rende la seguente ordinanza su fogli da far parte integrante del presente verbale, che chiude ad ore 15,20

Il Giudice Onorario

Dott.ssa Ivana Tisselli

a verbale dell'odierna udienza 23/09/2016 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA



Con ricorso depositato in data 04.03.2016 (Pakistan) ha tempestivamente impugnato il provvedimento col quale la Commissione territoriale di Torino -sezione distaccata di Bologna- gli ha negato la concessione della protezione internazionale. La Commissione Territoriale ha depositato in data 4 .06.2016 comparsa di costituzione e risposta con copia degli atti relativi al procedimento svoltosi avanti la commissione medesima , del richiedente asilo in oggetto del ricorrente utili alla decisione del caso concreto . Il Pubblico Ministero è intervenuto in data 27.05.2016 e non ha comunicato la sussistenza motivi ostativi al riconoscimento della protezione internazionale secondo la previsione degli artt. 10/12/16 D.Lgs 251/2007. Non è stata disposta l'audizione del ricorrente, ma è stata fissata l'udienza del 23.09.2016 per la sua eventuale comparizione con facoltà di avvalersi di un interprete di sua fiducia. All'udienza prefissata il ricorrente e' personalmente comparso con un interprete di fiducia ed ha confermato il contenuto dell'audizione avvenuta avanti la commissione

Il ricorso è tempestivo.

dichiara di aver ricoperto il ruolo di segretario in Gujrat del partito PML-Q e di essere stato costretto a fuggire dal suo paese per proteggere la propria incolumità dopo le elezioni politiche che avevano visto vittorioso l'avverso partito PML-N. Narra dello scontro tra i due partiti avvenuto nel 2013 in occasione del comizio elettorale del suo leader Chaudry Wajahat Hussain : durante i tafferugli erano stati anche sparati dei colpi , un suo compagno di partito era stato ucciso ed egli stesso aveva riportato ferite.

Il ricorrente precisa che dopo essere uscito dall'ospedale aveva presentato denuncia alla polizia, ma purtroppo dopo le elezioni, con la salita al governo del PML.N, la sua denuncia non aveva avuto seguito . Anzi egli era rimasto vittima di atti intimidatori e la polizia . a cui si era rivolto per denunciare anche tale ulteriore circostanza, lo aveva consigliato di ritirare la precedente denuncia se desiderava vivere tranquillo Avendo capito che con la salita al potere del PML-N non aveva più possibilità di trovare una difesa da alcuno in quanto ormai tale partito aveva preso il controllo del paese , lascia Gujrat e, dopo essersi per vari mesi trattenuto a Sialkot da uno zio e poi , dopo una alluvione catastrofica , da un altro amico sempre in quella città' , decide di fuoriuscire dal Pakistan . Il Giudice, esaminati gli atti, osserva quanto segue.

Prima di valutare, nel merito, la domanda di protezione internazionale, occorre richiamare l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. 4.4.2013, n. 8282) secondo cui l'art. 3, comma 5 del D.Lgs. 19.11.2007, n. 251, testualmente riproduttivo della corrispondente disposizione contenuta nell'art. 4 della Direttiva 2004/83/CE cosiddetta "Direttiva Qualifiche", modificata dalla Direttiva 2011/95/UE) costituisce, unitamente all'art. 8 D.Lgs. 28.1.2008, n. 25, relativo al dovere di cooperazione istruttoria incombente sul giudice in ordine all'accertamento delle condizioni aggiornate del paese d'origine del richiedente asilo, il cardine del sistema di attenuazione dell'onere della prova, posto a base dell'esame e dell'accertamento giudiziale delle domande di protezione internazionale. *"Le circostanze e i fatti allegati dal cittadino straniero – osserva la Suprema Corte - qualora non siano suffragati da prova possono essere ritenuti credibili se superano una valutazione di affidabilità fondata sui sopradescritti criteri legali, tutti incentrati sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, valutabile alla luce della sua tempestività, della completezza delle informazioni disponibili, dell'assenza di strumentalità e dalla tendenziale plausibilità logica delle dichiarazioni, valutabile non solo dal punto di vista della*



coerenza intrinseca ma anche sotto il profilo della corrispondenza della situazione descritta con le condizioni oggettive del paese”.

Si tratta, di conseguenza, di uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili che impongono una valutazione d'insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici.

Ciò premesso, occorre innanzi tutto procedere all'esame delle dichiarazioni rese dal richiedente sia davanti alla Commissione Territoriale interessata sia nel corso dell'audizione giudiziale.

Ebbene, il ricorrente ha reso al giudice una narrazione del suo vissuto coerente con quella resa avanti la Commissione Territoriale ; durante le udienze svoltesi in Tribunale egli ha inoltre fornito ulteriori chiarimenti e precisazioni in ordine alla sua storia, Egli in udienza ha esibito gli originali della denuncia sporta contro i componenti del PLM-N nel 2013 e quattro foto in cui viene ritratto con alcuni esponenti politici e con Chaudry Wajahat Hussain il leader del suo partito, (delle cui sembianze e' stato possibile all'odierno giudice rinvenire conferma da molte immagini presenti sul web) ; ha prodotto altresì articolo di giornale relativo all'episodio narrato relativo allo scontro violento tra i due partiti nel 2013. E denuncia (F.I.R) presentata alla polizia . Il complessivo racconto del ricorrente è stato privo di contraddizioni e coerente con le informazioni disponibili relative alla situazione storica e politica del Pakistan .

Più precisamente , ed in conformità alla narrazione resa dal ricorrente , vi sono autorevoli fonti che narrano della “escalation” di violenza tra i partiti in occasione delle elezioni in Pakistan del 2013 .: *“..At least three candidates and over 125 party workers, supporters and bystanders have been killed in more than 50 separate election-related attacks in the past month. Geographically, the violence has been concentrated in the provinces of KhyberPakhtunkhwa and Balochistan, as well as in Pakistan's largest city, Karachi... _Although several low-level attacks appear to be the result of rivalries between candidates, large-scale bombings – which are thought to be the work of insurgents –have also occurred”* (United Kingdom: Home Office, Country of Origin Information Report - Pakistan, 9 August 2013, available at: <http://www.refworld.org/docid/5209feb94.html>)

Da un completo ed interessante articolo tratto dalla rivista “l Internazionale e pubblicato on line e' possibile evincere con chiarezza che tra i partiti che concorrevano alle elezioni del 2013 vi erano anche i succitati partiti PLM-Q e PLM-N di cui viene data una descrizione:” ***Pakistan muslim league (Pml-N)***, *guidato dall'ex primo ministro Nawaz Sharif, è il principale partito d'opposizione. È un partito conservatore ed è forte soprattutto nel Punjab, la provincia più popolosa del Pakistan (governata dal fratello di Sharif, Shahbaz). La famiglia Sharif controlla alcune industrie, soprattutto metallurgiche, e può contare sul sostegno d'influenti industriali e proprietari terrieri. Nawaz Sharif è vicino ai movimenti religiosi di destra che in Pakistan si oppongono alla politica statunitense e non ha un ottimo rapporto con l'esercito, che con un colpo di stato lo ha costretto ad abbandonare il potere nel 1999 e ad andare in esilio per sette anni....Pakistan muslim league Quaid-i-Azam (Pml-Q)*. *È il terzo partito del paese e fa parte della coalizione di governo uscente. È una forza di centrodestra. Ha stabilito un'alleanza, anche se non in via ufficiale, con il Ppp nel Punjab...”*(tratto da <http://archivio.internazionale.it/news/elezioni/2013/05/10/domani-si-vota-in-pakistan>).

Pertanto non può non essere riconosciuta credibilità alla storia del ricorrente.

Sono infatti da ritenersi soddisfatti nel caso in esame i requisiti indicati dall'art. 3 del d. lgs. 2007\251, il quale prevede che, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che:



a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso; d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) il richiedente sia in generale attendibile.

Appare fondato anche il timore del ricorrente, nel caso di suo rientro in Pakistan, di essere oggetto di "vis persecutoria" da parte degli avversari politici, oggi al potere e di rimanere privo di protezione da parte della polizia, essendo il paese ormai sotto il controllo del medesimo partito al potere. Il World Reports 2014 – Human Right- riferisce la sussistenza di una situazione di influenza politica proprio a livello degli apparati che si occupano della sicurezza nazionale: "While the military did not hinder the electoral process, it remained unaccountable for human rights violations and exercised disproportionate political influence, especially on matters of national security and counter-terrorism".

Il rapporto Amnesty International 2015 riferisce la sussistenza in Pakistan di gravi limitazione della libertà di pensiero ed espressione e che le forze di sicurezza si sono rese responsabili di sparizioni forzate di persone appartenenti a partiti politici o ad organizzazioni non graditi.

Non va anche ignorato che in Pakistan nel 2015 è stata reintrodotta la pena di morte.

Alla luce del contenuto dell'audizione, sia di quella avvenuta avanti la Commissione Territoriale sia di quella avvenuta in Tribunale, della documentazione prodotta, delle informazioni raccolte, si può ritenere fondato il timore del richiedente di subire, a fronte del suo vissuto come militante in un partito politico opposto a quello attualmente al potere, atti di persecuzione personale e diretta, fino alla perdita della vita, in caso di rientro nel suo paese per mani dello stato o dei partiti che governano lo stato, i quali sono i soggetti indicati dall'art. 5, lett. A9 e b) d. lgs. 19.11.2007, n. 251.

Pertanto nel caso in specie è sicuramente configurabile la tutela del riconoscimento della forma massima di protezione internazionale e cioè il riconoscimento dello status di rifugiato politico.

Si prende atto dell'istanza della parte ricorrente di liquidazione del gratuito patrocinio che deve essere evasa.

Stante la natura della controversia e la particolarità della materia trattata su cui la giurisprudenza è sempre in costante evoluzione, parte convenuta non va assoggettata alle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale

accoglie il ricorso di _____ nato il _____ a _____ (Pakistan) e riconosce al ricorrente lo status di rifugiato.

Si liquidano i compensi del gratuito patrocinio con separato contestuale decreto.

Si comunichi al P.M. ed alla Commissione Territoriale interessata.

Così deciso in Bologna il 23 settembre 2016

Il giudice onorario
Dott.ssa Ivana Tisselli

